



ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

CONVENZIONE

per l'affidamento della concessione per la progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, nell'aeroporto di Catania Fontanarossa.

L'anno duemilasette, il giorno ventidue, del mese di maggio

TRA

l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, concedente, codice fiscale 97158180584, che d'ora in avanti sarà denominato "E.N.A.C.", rappresentato dal Direttore Generale Com.te Silvano Manera domiciliato per la carica presso la sede del predetto ente, in Roma, Viale del Castro Pretorio, n. 118

E

la Società SAC – Società Aeroporto Catania s.p.a. codice fiscale 04407770876, *Concessionaria*, con sede legale c/o aeroporto Fontanarossa - Catania, che d'ora in avanti sarà denominata "*Concessionaria*", rappresentata dal Grande Ufficiale Stefano Maria Ridolfo nella sua qualità di Presidente, domiciliato per la carica presso la sede della società, delegato alla firma del presente atto a seguito di mandato conferito con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 19 maggio 2007;

PREMESSO

1) che l'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e l'articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito con

modificazioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, come modificato dall'articolo 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno disposto in materia di gestione degli aeroporti e realizzazione delle relative infrastrutture;

- 2) che il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, d'ora in avanti indicato come *E.N.A.C.*, ha attribuito all'*E.N.A.C.* le funzioni amministrative e tecniche già attribuite alla Direzione generale dell'aviazione civile (D.G.A.C.), al Registro aeronautico italiano (R.A.I.) e all'Ente nazionale della gente dell'aria (E.N.G.A.);
- 3) che con D.P.C.M. del 5 luglio 2006, recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture, viene disposta l'articolazione del Ministero dei trasporti in due Dipartimenti di cui uno per la navigazione marittima ed aerea;
- 4) che, in tale assetto normativo, l'*E.N.A.C.* si configura quale soggetto giuridico deputato all'assolvimento delle funzioni di amministrazione attiva, di controllo e di vigilanza nel settore pubblico dell'aviazione civile e rispetto all'attività delle società di gestione aeroportuale;
- 5) che il regolamento del Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero dell'interno, 29 gennaio 1999, n. 85, recante norme di attuazione dell'articolo 5 del decreto legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, e successive modificazioni, ha impartito disposizioni in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza;
- 6) che, in conformità all'articolo 8 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, il decreto interdirigenziale n. 106 del 29 ottobre 2003 ha assegnato in uso gratuito all'*E.N.A.C.* i beni del demanio aeroportuale di Catania;



- 7) che il regolamento di attuazione dell'articolo 10, della legge 537/93, adottato con decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521, concernente l'affidamento in concessione delle gestioni aeroportuali totali - d'ora in avanti indicato con la locuzione "regolamento" – ha stabilito all'articolo 7, comma 3, come modificato dall'art. 704 del codice della navigazione, che l'affidamento in concessione delle gestioni aeroportuali totali è subordinato alla sottoscrizione della convenzione;
- 8) che la S.A.C. s.p.a., ha presentato, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, l'istanza datata 13 gennaio 1999 per l'affidamento in concessione della gestione totale dell'aeroporto di Catania Fontanarossa, integrata con una domanda corredata da un programma di intervento, comprendente il piano degli investimenti ed il piano economico-finanziario;
- 9) che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato l'atto di indirizzo ministeriale 21 maggio 2003, n. 8736, con il quale è stata abrogata la precedente direttiva 30 novembre 2000, n. 141-T che disponeva tra l'altro di procedere con affidamenti di durata limitata fissata provvisoriamente sulla base di una sommaria valutazione del piano economico finanziario presentato dal richiedente previa verifica degli adeguamenti societari stabiliti dal regolamento e rinviando la definitiva determinazione della durata del rapporto concessorio ad una successiva valutazione del programma degli interventi;
- 10) che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo e aereo, con lettera 9 luglio 2003, n. 2034, ha comunicato che, a seguito dell'emanazione dell'atto di indirizzo ministeriale 21 maggio 2003, n. 8736, l'affidamento in concessione delle



gestioni totali deve essere effettuato nell'integrale rispetto delle previsioni del regolamento;

- 11) che il Consiglio di Amministrazione dell'E.N.A.C., nella seduta del 16 marzo 2004, ha adottato le linee guida relative alle procedure per l'affidamento delle gestioni totali aeroportuali, formulando indicazioni anche in ordine ai contenuti del testo convenzionale;
- 12) che l'E.N.A.C. ha emanato, con la delibera del Consiglio di Amministrazione 30 settembre 2002, n. 39 e successivi emendamenti, il Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti che prevede l'acquisizione obbligatoria del certificato di aeroporto da parte del gestore aeroportuale, acquisito dalla società SAC in data 30 maggio 2004;
- 13) che, in ragione del tempo trascorso, l'E.N.A.C., al fine di svolgere le proprie valutazioni su dati conoscitivi fedeli all'attuale stato di fatto, con foglio 10 giugno 2004, n. 421592, ha interessato la *Concessionaria* a trasmettere il programma corredato dal piano degli investimenti e dal piano economico-finanziario redatto sulla base di dati aggiornati;
- 14) che la *Concessionaria* ha presentato, in data 30 settembre 2004, l'aggiornamento del programma di intervento, corredato del piano degli investimenti e del piano economico finanziario, relativo al periodo 2004-2043, che è stato valutato dall'E.N.A.C. ai fini della determinazione della durata della concessione di gestione totale dell'aeroporto di Catania Fontanarossa;
- 15) che, sulla base delle precitate disposizioni, il Consiglio di Amministrazione dell'E.N.A.C., vista l'istruttoria effettuata sulla domanda della S.A.C. s.p.a., ha deliberato in data 16 febbraio 2005, di determinare in anni quaranta la





durata della concessione di gestione totale dell'aeroporto di Catania Fontanarossa alla S.A.C. s.p.a.;

- 16) che detta deliberazione non è divenuta efficace in quanto osservata dall'Amministrazione vigilante, che ha lamentato la mancata rispondenza della SAC s.p.a. a quanto previsto dall'art. 2 del D.M. n. 521/97;
- 17) che con atto n. 26872 di rep. in data 11 gennaio 2007 si è proceduto alla fusione delle società "SAC – Società Aeroporto Catania s.p.a." e "ASAC – Azienda per lo sviluppo Aeroportuale di Catania s.p.a." mediante incorporazione della società "SAC – Società Aeroporto Catania s.p.a." in "ASAC – Azienda per lo sviluppo Aeroportuale di Catania s.p.a.";
- 18) che la società incorporante ha assunto la denominazione di "SAC - Società Aeroporto di Catania s.p.a.;"
- 19) che in dipendenza di tale fusione tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società incorporata continuano in capo alla società incorporante;
- 20) che, in ragione del tempo trascorso dalla precedente delibera adottata in data 16 febbraio 2005 dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, l'E.N.A.C., al fine di svolgere le proprie valutazioni su dati aggiornati fedeli all'attuale stato di fatto, anche in considerazione dell'intervenuto processo di fusione, ha interessato la *Concessionaria* a trasmettere un aggiornamento del programma già esaminato;
- 21) che la "*Concessionaria*" in data 16 febbraio 2007 ha presentato il programma di intervento aggiornato, corredato del piano degli investimenti e del piano economico-finanziario, rimodulato sul periodo 2007-2047 che è

- stato valutato dall'E.N.A.C. ai fini della determinazione della durata della concessione di gestione totale dell'aeroporto di Catania Fontanarossa;
- 22)che la legge 9 novembre 2004, n. 265, ha disposto in materia di affidamento delle gestioni aeroportuali;
- 23)che il decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13, emanato in attuazione della direttiva 2002/30/CE, ha disciplinato la procedura di adozione delle restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari;
- 24)che il testo convenzionale di cui alla circolare del 20 ottobre 1999, n. 12479 AC è stato integrato con le indicazioni fornite Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo ed aereo con nota n. 900644 in data 16 febbraio 2005 e con quanto concordato nelle riunioni tenutesi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché adeguato alla sopravvenuta normativa di settore;
- 25)che il decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha disciplinato in materia di razionalizzazione e incremento dell'efficienza del settore delle gestioni aeroportuali;
- 26)che il codice della navigazione è stato rivisto con decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96 e 15 marzo 2006, n. 151;
- 27)che il Governo ha emanato l'Atto di indirizzo per la riforma del trasporto aereo nazionale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 dicembre 2006;
- 28)che in data 24 aprile 2007, il Consiglio di Amministrazione dell'E.N.A.C., vista l'istruttoria svolta, ha deliberato di confermare in anni quaranta la durata della concessione di gestione totale dell'aeroporto di Catania Fontanarossa alla SAC – Società Aeroporto Catania s.p.a.;



TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1. - OGGETTO

1. La presente convenzione disciplina i rapporti conseguenti all'affidamento della concessione per la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione, e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, dell'aeroporto di Catania Fontanarossa.

ARTICOLO 2 - AFFIDAMENTO

1. Per la durata di anni quaranta decorrenti dalla data di efficacia del decreto di affidamento, è concesso alla *Concessionaria*, il sedime demaniale per la gestione dell'aeroporto di Catania Fontanarossa da esercitarsi in conformità alle norme internazionali, comunitarie e nazionali che regolano il funzionamento degli aeroporti aperti al traffico civile e lo svolgimento dei servizi di assistenza a terra.
2. La *Concessionaria* subentra nei rapporti attivi e passivi già facenti capo all'Amministrazione alla data di efficacia del decreto di cui al comma 1, ivi compresi i rapporti con terzi concessionari.
3. Per motivate esigenze di pubblico interesse la *Concessionaria* può chiedere la revoca delle concessioni in essere assumendo l'onere di corresponsione degli indennizzi da determinarsi in contraddittorio con i soggetti terzi interessati e sentito l'*E.N.A.C.*.
4. La *Concessionaria* è responsabile della conduzione e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli impianti e delle infrastrutture concernenti l'attività di gestione.



5. La *Concessionaria* definisce e attua le strategie e le politiche commerciali più opportune per lo sviluppo dell'aeroporto, anche in relazione alle esigenze del bacino di traffico servito.

ARTICOLO 3 - SUBCONCESSIONI

1. E' consentito, previa autorizzazione dell'E.N.A.C., l'affidamento in subconcessione di aree e locali destinati alle attività aeronautiche.
2. E' consentito, previa comunicazione scritta all'E.N.A.C., l'affidamento in subconcessione di aree e locali destinati alle altre attività intendendosi come tali, ad esempio, le attività commerciali, la logistica e quelle finalizzate alla somministrazione di utenze e servizi ad enti pubblici e privati.
3. I rapporti di subconcessione di cui ai commi 1 e 2 devono contenere la clausola di rispetto della carta dei servizi di cui all'articolo 6 e non possono avere durata superiore a quella della concessione e sono risolti di diritto in caso di scadenza, di revoca o di decadenza della concessione stessa.
4. La *Concessionaria* garantisce che i soggetti terzi ammessi ad operare nell'aeroporto abbiano, in conformità alle eventuali indicazioni dell'E.N.A.C., una totale copertura assicurativa dei rischi connessi all'esplicazione della propria attività in ambito aeroportuale per danni che comunque possano arrecare alle Amministrazioni ed Enti presenti in aeroporto e/o a terzi.

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA

1. La *Concessionaria*, riconoscendo che la gestione delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali finalizzati alla regolarità del trasporto aereo, alla piena funzionalità ed efficienza degli impianti ed alla complessiva sicurezza



operativa costituiscono lo scopo primario della concessione della gestione aeroportuale totale al cui soddisfacimento deve essere prioritariamente teso l'utilizzo dei beni e delle risorse affidate, provvede secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, con onere a proprio carico, a:

- a) gestire l'aeroporto quale complesso di beni, attività e servizi organizzati destinati direttamente o indirettamente alle attività aeronautiche, adottando ogni opportuna iniziativa in favore delle comunità territoriali vicine, in ragione dello sviluppo intermodale dei trasporti, e assicurando altresì lo svolgimento dell'attività di aviazione generale con ogni iniziativa diretta ad evitare pratiche discriminatorie rispetto all'aviazione commerciale, e con l'individuazione, in presenza di esigenze di sicurezza o di operatività o di sviluppo aeroportuali, d'intesa con l'E.N.A.C., di soluzioni per la eventuale ricollocazione all'interno del sedime aeroportuale o presso aerodromi o aviosuperfici vicini;
- b) organizzare e gestire l'impresa aeroportuale garantendo l'efficiente ed ottimale utilizzazione delle risorse disponibili per la produzione di attività e di servizi di adeguato livello qualitativo, nel rispetto dei principi di sicurezza, di efficienza, di efficacia e di economicità e di tutela dell'ambiente; in particolare, fermi restando gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili, la *Concessionaria* assicura, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle attività di valutazione per l'adozione delle restrizioni operative disciplinate dal decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13, ed i costi inerenti al funzionamento del previsto Comitato

tecnico-consultivo, ivi compreso il trattamento economico di missione eventualmente spettante ai componenti del medesimo Comitato;

c) erogare con continuità e regolarità, nel rispetto del principio di imparzialità e secondo le regole di non discriminazione dell'utenza, i servizi di propria competenza. In particolare, la *Concessionaria* provvede:

c.1) ferma restando l'osservanza della legge 248/2005 e successive modifiche ed integrazioni, alla realizzazione degli interventi indicati nel programma di intervento di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento e nel relativo piano degli investimenti e nel piano economico-finanziario;

c.2) ad assicurare l'efficienza degli impianti e degli apparati aeroportuali; a garantire i servizi di pronto soccorso e sanitario di cui al decreto interministeriale 12 febbraio 1988, i servizi di assistenza a terra, di pulizia, di raccolta ed eliminazione dei rifiuti, di sgombero della neve, di rimozione dei velivoli incidentati, di trattamento delle acque di scarico e di potabilità dell'acqua, di sfalcio erba;

c.3) alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere, infrastrutture e impianti dell'aeroporto, anche a mezzo di ditte specializzate, ferma restando la propria responsabilità, per garantire che siano in condizioni di uso normale e di regolare funzionamento per il periodo di validità della presente convenzione e fino alla consegna all'E.N.A.C.;

c.4) alla gestione ed alla manutenzione degli impianti di assistenza visiva e luminosa (AVL) non di proprietà di ENAV s.p.a.;

c.5) all'acquisto, conduzione e manutenzione di mezzi, attrezzature e impianti e di quanto altro occorre per l'efficiente, continuo e regolare

svolgimento dei servizi di pronto soccorso e sanitario di cui al decreto interministeriale 12 febbraio 1988, dei servizi di assistenza a terra, di pulizia, di raccolta e di eliminazione dei rifiuti, di sgombero della neve, di rimozione dei velivoli incidentati, del trattamento delle acque di scarico e di potabilità dell'acqua, di sfalcio erba, di determinazione sistematica del coefficiente di attrito delle pavimentazioni;

c.6) ad adottare le misure idonee a prevenire rischi da volatili;

c.7) a svolgere ogni attività di supporto necessaria all'espletamento delle competenze da parte delle Amministrazioni dello Stato, dei servizi di soccorso e sanitari, in ambito aeroportuale;

c.8) alla somministrazione di acqua potabile ed industriale, energia elettrica per illuminazione e forza motrice, al condizionamento, alla depurazione biologica, alla vigilanza e guardiania, all'alimentazione degli impianti ed apparati aeroportuali gestiti, alla pulizia degli ambienti, al giardinaggio ed all'asportazione, trattamento e distruzione dei rifiuti, ai servizi telefonici interni al sedime aeroportuale e ai servizi telegrafici, nonché a tutti gli altri oneri di gestione ed esercizio aeroportuale. Tali prestazioni sono fornite all'E.N.A.C. e, d'intesa con questo, agli Enti di Stato e agli altri soggetti pubblici istituzionalmente presenti in aeroporto;

c.9) a consegnare in duplice esemplare all'E.N.A.C. gli inventari ed i disegni esecutivi degli immobili, nonché gli schemi con i tracciati degli impianti e delle reti di distribuzione, nell'ambito aeroportuale e le relative variazioni e aggiornamenti;

c.10) ad adottare le misure idonee ad assicurare il servizio antincendio di cui alla legge 23 dicembre 1980, n. 930 e successive modificazioni ed



integrazioni;

c.11) ad assicurare lo svolgimento dei servizi di controllo di sicurezza di cui al regolamento 29 gennaio 1999, n. 85, secondo le prescrizioni e nel rispetto dei termini e delle modalità definiti dall'E.N.A.C.; in proposito, la *Concessionaria*, si impegna a versare gli importi dovuti per l'affidamento dei servizi di sicurezza di cui al citato regolamento, nella misura e secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 8 del regolamento n. 85/99;

c.12) ad assicurare, sulla base delle disposizioni che saranno adottate dall'E.N.A.C., la gestione dell'Ufficio oggetti rinvenuti.

2. La *Concessionaria* garantisce idonei "standard" di servizio offerti all'utenza, in relazione a quanto previsto dalla carta dei servizi da approvarsi, da parte dell'E.N.A.C., nei tempi e con le modalità indicate dall'articolo 10 del regolamento, assicurando altresì l'assistenza ai passeggeri a ridotta capacità motoria, anche non deambulanti.
3. La *Concessionaria* corrisponde il canone annuo di concessione determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 come integrato dall'art. 1, comma 258, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
4. La *Concessionaria* adotta le misure atte a prevedere l'espletamento delle procedure di evidenza pubblica di cui all'articolo 2 del regolamento, per le ipotesi di privatizzazione di quote, anche di minoranza, del capitale.
5. Al fine di disciplinare l'attività propria e degli altri soggetti che a qualsiasi titolo utilizzano l'impianto aeroportuale, la *Concessionaria* propone all'E.N.A.C., entro tre mesi dalla stipula della presente convenzione, il





Regolamento di scalo conforme alle previsioni dell'articolo 2 della legge n. 265/04 e comprendente la disciplina delle sanzioni, anche pecuniarie, alla cui irrogazione provvede l'E.N.A.C., anche su proposta della *Concessionaria*, ove si riferiscano a violazioni del Regolamento di scalo medesimo compiute dagli operatori aeroportuali. Fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 14 e 14 bis, detto regolamento può prevedere ulteriori sanzioni, anche pecuniarie, a carico della *Concessionaria*. La *Concessionaria* cura i successivi aggiornamenti del Regolamento di scalo con la stessa procedura e ne garantisce l'osservanza.

6. La *Concessionaria* si impegna a stipulare con l'E.N.A.C. il contratto di programma secondo le modalità ed i tempi previsti dalla vigente normativa di settore e, a tal uopo, si impegna a fornire tempestivamente i dati necessari per la predisposizione dello stesso.
7. La *Concessionaria* assolve ogni ulteriore adempimento previsto dalla vigente normativa o concordato con l'E.N.A.C., anche per quanto previsto dal decreto legislativo n. 18/99, in particolare, altresì, per quanto attiene la disponibilità degli spazi necessari per l'effettuazione dell'assistenza a terra anche in regime di autoassistenza e la ripartizione degli stessi in base a criteri adeguati, trasparenti, obiettivi e non discriminatori.
Comunica, su richiesta dell'E.N.A.C., i dati statistici relativi all'attività aeroportuale, nonché quelli economici, finanziari ed organizzativi inerenti la gestione, ivi comprese le informazioni e i documenti inerenti i rapporti di natura commerciale; comunica altresì, a fini di preventiva valutazione di compatibilità con la normativa afferente le gestioni aeroportuali, le

modifiche dell'assetto organizzativo della società. Le informazioni e i documenti acquisiti nell'esercizio della vigilanza sono coperti dal segreto di ufficio.

ARTICOLO 5 - COMPETENZE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

1. Compete all'E.N.A.C.:

- a) regolamentare e valutare i programmi di intervento, i piani regolatori aeroportuali e i piani di investimento aeroportuali;
- b) sottoscrivere il contratto di programma conformemente alla vigente normativa di settore, riferito a un quadriennio coerente con il programma di intervento di cui all'articolo 12, comma 2;
- c) attuare la normativa di recepimento della direttiva 96/67 CEE garantendone altresì l'osservanza;
- d) adottare il Regolamento di scalo proposto dalla *Concessionaria* conformemente alle previsioni dell'articolo 2 della legge n. 265/04;
- e) coordinare, nel rispetto delle reciproche competenze, l'attività delle Amministrazioni e degli Enti presenti in aeroporto, al fine di favorire un ordinato sviluppo e l'esercizio delle attività aeroportuali, provvedendo altresì all'assegnazione delle superfici che la *Concessionaria* mette a disposizione dell'E.N.A.C., secondo quanto stabilito al successivo articolo 11, comma 2.

2. Il potere di vigilanza sull'attività delle società affidatarie delle gestioni aeroportuali di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento è incardinato in capo al Ministero dei trasporti-Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo, che all'uopo si avvale dell'E.N.A.C..

3. Ai fini dell'esercizio della funzione di vigilanza, la *Concessionaria* sottopone all'*E.N.A.C.*, per la preventiva autorizzazione, l'eventuale scorporo di attività rientranti nel precedente articolo 4, lettera c), e l'affidamento delle stesse a società controllate; agli stessi fini, la *Concessionaria* ha l'obbligo di comunicare all'*E.N.A.C.* l'eventuale costituzione di società per la gestione delle attività commerciali di cui al precedente articolo 3, comma 2.

I bilanci delle società di cui al presente comma saranno allegati al bilancio della *Concessionaria*.

Nei confronti delle società suddette si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento, in materia di collegi sindacali.

4. Sulla base di specifiche relazioni presentate con cadenza quadriennale dalla *Concessionaria*, l'*E.N.A.C.* verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo concessorio, nonché, a consuntivo, la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del servizio alle previsioni contenute nei piani di investimento e lo stato di attuazione del programma di intervento di cui all'articolo 12, comma 2, segnalando eventuali inadempienze ai fini dell'avvio di iniziative di correzione del programma stesso o per l'avvio del procedimento di cui all'articolo 12 del regolamento, ovvero, dell'applicazione della penale di cui all'articolo 14 della presente convenzione o, se del caso, dell'avvio del procedimento di revoca di cui all'articolo 14 bis.

ARTICOLO 6 - CARTA DEI SERVIZI

1. La *Concessionaria* garantisce il rispetto degli obblighi derivanti dalla carta



dei servizi adottata dalla stessa ai sensi della normativa vigente e comunica periodicamente all'E.N.A.C. i dati relativi alla qualità dei servizi resi.

ARTICOLO 7 - OPERATIVITA' AEROPORTUALE

1. La *Concessionaria* garantisce la piena operatività dell'aeroporto durante l'orario di apertura stabilito dall'E.N.A.C.
2. L'E.N.A.C. vigila, per quanto di competenza e d'intesa con gli Enti interessati, affinché la pianificazione dell'attività aerea sia compatibile con i livelli di capacità aeroportuale.
3. La *Concessionaria* provvede in base a criteri di non discriminazione e secondo le modalità e prescrizioni concordate con l'E.N.A.C. all'assegnazione delle piazzole di sosta degli aeromobili e assicura, coordinandosi con ENAV s.p.a., l'ordinato movimento dei mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attività di movimentazione degli aeromobili.
4. La *Concessionaria* applica, in casi di necessità e urgenza e salva ratifica dell'E.N.A.C., le misure interdittive di carattere temporaneo previste dal Regolamento di scalo e dal manuale di aeroporto.
5. La *Concessionaria* informa tempestivamente l'E.N.A.C., l'ENAV s.p.a., i vettori e tutti gli Enti interessati, in merito a riduzioni del livello del servizio e ad interventi sull'area di movimento dell'aeroporto gestito, nonché in ordine alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea afferenti la struttura aeroportuale, ad eccezione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL), anche al fine di una corretta e tempestiva informazione degli utenti.





ARTICOLO 8 - PROVENTI

1. Costituiscono proventi della *Concessionaria*:
 - a) i diritti per l'uso degli aeroporti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) la tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui alla legge 16 aprile 1974, n. 117;
 - c) i corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza ai sensi dell'articolo 8 del regolamento del Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero dell'interno, 21 gennaio 1999, n. 85;
 - d) le entrate derivanti dall'esercizio dell'attività aeroportuale, diretta o indiretta, nonché per l'utilizzazione di aree e impianti aeroportuali da parte di terzi, anche per quanto previsto dal decreto legislativo n. 18/99 e salve le prescrizioni della delibera CIPE 86/2000, nonché le eventuali successive disposizioni che saranno emanate ai sensi della legge n. 248/05.
2. Le entrate di provenienza erariale devono essere contabilmente separate, anche ai fini dell'imputazione delle spese, da tutte le altre entrate della società *Concessionaria*.

ARTICOLO 9 - REGIME DEI BENI

1. L'affidamento della gestione totale dell'aeroporto comporta il trasferimento in uso alla *Concessionaria* delle aree, degli immobili e degli impianti facenti parte del sedime aeroportuale.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'*E.N.A.C.*, dopo l'approvazione della presente convenzione, provvede, in contraddittorio con la *Concessionaria*, tenendo conto delle risultanze dei lavori dell'Ufficio Commissariale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 250/97, alla rilevazione della consistenza dei

beni insistenti sul sedime aeroportuale, trasmettendola all'Amministrazione finanziaria, per gli adempimenti di competenza.

3. A decorrere dalla data dell'affidamento e per l'intera durata della concessione, la *Concessionaria* è "ente proprietario" ai sensi e per gli effetti previsti dal codice della strada e dal relativo regolamento.
4. Le opere realizzate dalla *Concessionaria* o da terzi sul sedime aeroportuale si considerano di proprietà dei soggetti che le hanno realizzate sino al termine dell'affidamento della gestione aeroportuale.
5. Qualora, in caso di revoca, risultassero beni non completamente ammortizzati, l'*E.N.A.C.* o il subentrante provvedono a rimborsare alla *Concessionaria* il valore delle opere non amovibili realizzate con fondi della medesima nei limiti della quota di valore residuo riferito al periodo di durata di cui all'articolo 2.



ARTICOLO 10 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE E MODALITA' DI RICONSEGNA DEI BENI

1. Alla scadenza della concessione o in caso di revoca o di decadenza, l'*E.N.A.C.*, in contraddittorio con la *Concessionaria*, redige un verbale di riconsegna dei beni con il relativo stato d'uso.
2. L'*E.N.A.C.* comunica alla *Concessionaria* un termine perentorio per la riparazione dei danni riscontrati sui beni insistenti sul sedime aeroportuale, scaduto il quale, può provvedere l'*E.N.A.C.* rivalendosi con interessi sulla *Concessionaria*.
3. L'Amministrazione dello Stato, al termine della concessione, riacquisisce la piena proprietà, libera da pesi e limitazioni, degli immobili e impianti fissi e delle altre opere comunque realizzate dalla *Concessionaria* o da terzi sul



suolo demaniale dell'aeroporto di Catania Fontanarossa. I beni mobili e le attrezzature acquistati con proprie disponibilità finanziarie nel periodo di affidamento della concessione, rimangono in proprietà dell'acquirente, salvo il diritto dell'E.N.A.C. di acquisire in tutto o in parte quelli che hanno trovato remunerazione in tariffa al loro valore contabile residuo.

4. L'Amministrazione dello Stato acquisisce altresì le aree comunque strumentali entrate a far parte della struttura aeroportuale, con le eventuali opere ivi realizzate, a seguito di intervenuto ampliamento del sedime aeroportuale.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI VERSO GLI ENTI DI STATO

1. La *Concessionaria* adotta le iniziative utili a favorire lo svolgimento dei servizi istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti di Stato presenti in aeroporto.
2. Su indicazione dell'E.N.A.C., la *Concessionaria* mette a disposizione i locali e le aree necessari all'espletamento dei compiti dell'E.N.A.C. e degli altri soggetti pubblici istituzionalmente presenti in aeroporto, impegnandosi ad effettuare su richiesta la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché a provvedere alla conduzione degli impianti ed alle relative forniture.
3. L'uso dei locali e delle aree di cui al comma precedente è gratuito ove gli stessi risultino direttamente o strumentalmente connessi ai compiti istituzionali da espletarsi all'interno del sedime aeroportuale. In tutti gli altri casi il corrispettivo dovuto alla *Concessionaria* è determinato, su proposta della stessa, dall'E.N.A.C., tenuto conto del costo di realizzazione e del valore commerciale dei beni, salvo quanto prescritto dalla Delibera CIPE



86/2000, nonché le eventuali disposizioni che saranno emanate ai sensi della legge n. 248/05.

4. Gli oneri per manutenzione, somministrazione e servizi sono a carico della *Concessionaria* per i beni direttamente strumentali all'espletamento di attività aeroportuali di competenza dell'*E.N.A.C.* e dei soggetti pubblici istituzionalmente presenti in aeroporto.
5. Per tutti i beni che non rientrano nelle ipotesi di cui al precedente comma 4, gli oneri di cui sopra, previa verifica dell'*E.N.A.C.*, sono a carico dell'Amministrazione richiedente e verranno addebitati in ragione dei costi sostenuti.



ARTICOLO 12 - PIANI DI SVILUPPO, PIANI REGOLATORI, PROGETTI, REALIZZAZIONE DELLE OPERE

1. La *Concessionaria*, presenta all'*E.N.A.C.*, annualmente dalla data di affidamento, una relazione sullo stato di attuazione del programma di intervento e del relativo piano degli investimenti, comprendente anche i riferimenti alle eventuali nuove opere non previste, alle variazioni ed agli aggiornamenti che comunque debbono essere coerenti con lo sviluppo del sistema aeroportuale nazionale e con il programma originario approvato e dovranno tenere conto dell'andamento delle attività aeroportuali.
2. La *Concessionaria*, fermi restando gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo e l'obbligo di informazione ai fini della vigilanza prevista all'articolo 5, comma 4, presenta all'approvazione dell'*E.N.A.C.*, non oltre i sei mesi precedenti la scadenza di ogni quadriennio dall'affidamento della concessione di gestione totale, il programma di intervento, corredato dal piano degli investimenti e dal piano economico-finanziario, da realizzare





nel quadriennio successivo.

3. Entro un anno dall'affidamento, la *Concessionaria* presenta il Piano regolatore generale di aeroporto, coerente al programma di intervento, per la conseguente approvazione dell'*E.N.A.C.* che procede d'intesa con il Ministero delle infrastrutture, ai sensi dell'articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e relativa normativa di attuazione.
4. I progetti delle opere da realizzare, quelli delle nuove opere non previste, delle variazioni e degli aggiornamenti sono presentati all'*E.N.A.C.* dalla *Concessionaria* e approvati in conformità alla vigente normativa quadro sui Lavori Pubblici. L'*E.N.A.C.* ne verifica la conformità al programma di intervento quadriennale di cui al comma 2 e, laddove definito, al Piano regolatore generale di aeroporto. Verifica altresì la congruità rispetto alle esigenze istituzionali, operative e commerciali dei soggetti operanti in aeroporto.
5. La realizzazione delle opere avviene sotto la responsabilità della *Concessionaria*, la quale è tenuta all'osservanza delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e delle direttive comunitarie, assumendo, nell'affidamento dei lavori, la qualità di ente aggiudicatore.
6. Le opere realizzate entro il sedime aeroportuale sono soggette a collaudo conformemente alla normativa quadro sui Lavori Pubblici, con oneri a carico della *Concessionaria*.

ARTICOLO 13 - RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE

1. La *Concessionaria* è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.
2. Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione

aeroportuale, la *Concessionaria* sottoscrive una polizza assicurativa, con compagnia di rilevanza almeno nazionale, per un valore congruo da determinare d'intesa con l'*E.N.A.C.*, contro il rischio: degli incendi dovuti anche a colpa grave o comportamenti dei suoi dipendenti o di terzi; della caduta di aerei o di parti di essi o di cose trasportate da aerei; dello scoppio di apparecchi a vapore; degli impianti a combustione solidi, liquidi e gas, impianti elettrici in genere, impianti con impiego di sostanze radioattive; degli impianti di riscaldamento e condizionamento; dei danni derivanti da eventi naturali.

3. La *Concessionaria* provvede alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla esplicazione della propria attività nell'ambito aeroportuale, per danni che comunque possano derivare alle Amministrazioni e Enti presenti in aeroporto e/o a terzi.
4. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato a termini di polizza sarà dalla compagnia assicuratrice pagato all'*E.N.A.C.*, salvo che quest'ultimo non autorizzi il pagamento a favore della *Concessionaria*, nel qual caso l'obbligo di riparazione del danno graverà sulla *Concessionaria* stessa.
5. In entrambe le polizze di cui ai precedenti punti 2 e 3 dovrà essere convenuto che non potranno aver luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, né disdetta del contratto, senza il consenso preventivo dell'*E.N.A.C.*.
6. I massimali relativi ad ambedue le suddette polizze sono soggette a revisione biennale in relazione alla svalutazione monetaria calcolata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo e reso noto dall'ISTAT, nonché in



relazione alla variazione della consistenza e del valore dei beni.

7. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico della *Concessionaria*.
8. Con cadenza annuale, la *Concessionaria* invia ai competenti uffici territoriali dell'*E.N.A.C.*, una dichiarazione concernente la regolarità dei pagamenti dei ratei assicurativi.
9. In relazione ad esigenze di regolazione e/o di sicurezza, l'*E.N.A.C.* può impartire indicazioni in merito alla copertura assicurativa, anche per la estensione dei rischi di cui ai commi 2 e 3, cui la *Concessionaria* è tenuta a conformarsi.

ARTICOLO 14 - INADEMPIENZE E SANZIONI

L'*E.N.A.C.*, qualora accerti violazioni a quanto previsto dal codice della navigazione o dalla presente convenzione, nonché, in caso di:

- ritardo nella presentazione del Piano regolatore generale di aeroporto, rispetto ai termini indicati;
- ritardo nell'attuazione del programma di intervento, corredato dal relativo piano degli investimenti ed economico-finanziario, di cui all'articolo 12, comma 2;
- ritardo nella presentazione dei dati necessari alla stipula del contratto di programma quadriennale secondo la vigente normativa di settore, nonché ritardo nella presentazione del programma di intervento di cui all'articolo 12, comma 2;
- ritardo nel conseguimento degli obiettivi di qualità previsti dalla carta dei servizi di cui all'articolo 6;

- ritardo nella presentazione della relazione quadriennale a consuntivo, ingiunge alla *Concessionaria*, ferma restando la possibilità di applicazione dei provvedimenti di cui al successivo articolo, ove sussistano i presupposti, nonché l'obbligo della *Concessionaria* a provvedere, il pagamento di una penale pari al 20% del canone annuo e comunque non inferiore a € 50.000,00 (cinquantamila). In caso di recidiva della stessa tipologia di infrazione nel corso del biennio, da calcolare a decorrere dalla data della prima infrazione, la penale è pari al 40% del canone annuo e comunque non inferiore a € 100.000,00 (centomila). Per violazioni, anche di tipologie diverse, a partire dalla terza nel corso del biennio, la penale è pari al 70% del canone annuo e comunque non inferiore a € 170.000,00 (centosettantamila).



Qualora l'*E.N.A.C.* accerti violazioni relative al mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza, con particolare riferimento alle norme contenute nel Regolamento CE 2320 del 16 dicembre 2002 e nel decreto ministeriale 29 gennaio 1999, n. 85 recante il Regolamento per l'affidamento dei servizi di sicurezza, ferma restando, ove sussistano i presupposti, la possibilità di applicazione dei provvedimenti di cui al successivo articolo nonché l'obbligo della *Concessionaria* a provvedere, ingiunge alla *Concessionaria* il pagamento di una penale pari al 30% del canone annuo e comunque non inferiore a € 75.000,00 (settantacinquemila) e, in caso di recidiva entro il biennio, da calcolare a decorrere dalla data dell'infrazione, pari al 60% del canone annuo e comunque non inferiore a € 150.000,00 (centocinquantamila).

L'*E.N.A.C.* è tenuto a comunicare al Ministero dei trasporti l'irrogazione e la misura delle sanzioni disposte.





14 bis - REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Per preminenti sopraggiunte ragioni di pubblico interesse, nei casi di gravi e/o reiterate violazioni del codice della navigazione o della presente convenzione, nonché di violazioni della disciplina relativa alla sicurezza di cui all'articolo precedente o in caso di perdita dei requisiti necessari per la certificazione ai sensi del Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, in caso di mancata presentazione del Piano regolatore generale di aeroporto nell'ulteriore termine fissato dall'ente, di mancata attuazione del programma di intervento e del piano degli investimenti nell'ulteriore termine fissato dall'ente, o al verificarsi di eventi da cui risulti che la *Concessionaria* non si trova più nella capacità di gestire l'aeroporto, l'*E.N.A.C.*, propone motivatamente la revoca della concessione e contestualmente propone la nomina di un commissario per la gestione operativa dell'aeroporto, fino all'affidamento della gestione totale mediante le procedure di cui all'articolo 704 del codice della navigazione.
2. Contestualmente al decreto di revoca della concessione, l'*E.N.A.C.* viene reimpresso di diritto nel possesso derivante dall'assegnazione, in uso gratuito, dei beni oggetto della concessione, rilevando anticipatamente anche le opere e gli impianti realizzati dalla *Concessionaria*. Per gli interventi effettuati in autofinanziamento dalla *Concessionaria*, l'*E.N.A.C.*, sentiti gli organi competenti dell'Amministrazione finanziaria, corrisponde un indennizzo da liquidare secondo i criteri stabiliti dall'articolo 9, comma 5, della presente convenzione.
3. L'*E.N.A.C.*, ferme restando le facoltà previste dall'articolo precedente, previa contestazione di specifiche violazioni degli obblighi di cui all'articolo 4

o di quelli previsti dal codice della navigazione, nonché nei casi di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, ovvero di mancata presentazione dei dati necessari alla stipula del contratto di programma quadriennale che recepisce la vigente normativa di settore e, in particolare, del programma di intervento di cui all'articolo 12, comma 2, o nei casi di mancato conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nella carta dei servizi di cui all'articolo 6, assegna alla *Concessionaria* un termine non inferiore a 30 giorni per le osservazioni ed individua, a seguito di contraddittorio con la medesima, i necessari interventi da effettuarsi da parte della *Concessionaria* medesima a pena di decadenza dalla concessione, in un termine congruo e comunque non inferiore a 90 giorni.

4. La *Concessionaria* decade automaticamente dalla concessione, altresì, in caso di ritardo per più di dodici mesi nel pagamento del canone o in caso di dichiarazione di fallimento della *Concessionaria*.
5. A seguito della decadenza dalla concessione, l'*E.N.A.C.* viene reimmesso di diritto nel possesso derivante dall'assegnazione, in uso gratuito, dei beni oggetto della concessione e contestualmente viene nominato un commissario per la gestione operativa dell'aeroporto, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento, ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, per eventuali danni causati da azione od omissione della *Concessionaria*.
6. Alla *Concessionaria* decaduta non spetta alcun rimborso per le opere eseguite, né per le spese sostenute.

ARTICOLO 15 - CAUZIONE

1. A garanzia del pieno ed esatto adempimento degli obblighi assunti, la *Concessionaria*, entro trenta giorni dalla data in cui acquista efficacia il decreto approvativo del presente atto, costituisce una cauzione a favore dell'*E.N.A.C.*, di ammontare pari ad un'annualità del canone concessorio, giusta fideiussione bancaria e/o polizza assicurativa rilasciate da istituti a rilevanza almeno nazionale, presentando all'*E.N.A.C.* la relativa quietanza.
2. L'ammontare della cauzione è aggiornato coerentemente alle rideterminazioni annuali del canone concessorio.
3. Alla scadenza della concessione e nelle ipotesi di revoca e di decadenza, salvo quanto stabilito dal successivo comma 5, l'*E.N.A.C.* autorizza lo svincolo della cauzione previo accertamento dei dovuti adempimenti da parte della *Concessionaria* e dell'inesistenza di pendenze derivanti da azioni od omissioni della *Concessionaria* stessa o dei suoi agenti.
4. L'*E.N.A.C.* può procedere, senza diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione, fino a concorrenza dell'importo dovuto, per danni derivanti da comportamenti imputabili alla *Concessionaria*, fatto salvo comunque il diritto dell'*E.N.A.C.* al risarcimento dei maggiori danni.
5. L'*E.N.A.C.* può procedere, senza diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione in caso di mancato pagamento di una annualità di canone.

ARTICOLO 16 - ARBITRATO

1. Salva la facoltà delle parti di adire l'Autorità Giudiziaria competente, le controversie comunque concernenti il rapporto concessorio anche scaduto sono devolute ad un collegio di tre arbitri rituali, dei quali, uno nominato

dall'E.N.A.C., uno dalla *Concessionaria* ed uno, con funzioni di presidente del collegio, che viene designato dai due arbitri come sopra nominati. In caso di mancato accordo tra le parti su quest'ultima designazione, alla nomina del Presidente del collegio arbitrale provvede il Presidente del Consiglio di Stato. Il collegio arbitrale ha sede in Roma.

2. L'E.N.A.C. si intende comunque sollevata da ogni responsabilità e rimane estranea ad ogni controversia che interessi la *Concessionaria*, i subconcessionari, e i terzi in relazione alla concessione di cui alla presente convenzione.

ARTICOLO 17 - DOMICILIO LEGALE E FISCALE

1. Agli effetti della presente convenzione, la *Concessionaria* elegge il proprio domicilio legale e fiscale in Catania, c/o aeroporto Fontanarossa, al quale indirizzo devono essere notificati gli atti riguardanti la presente convenzione.

ARTICOLO 18 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese di bollo, copiatura, registrazione fiscale e tutte le altre inerenti alla presente convenzione sono a totale carico della *Concessionaria*.

ARTICOLO 19 - RINVIO A NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI

1. La presente convenzione si conforma automaticamente alle norme nazionali e comunitarie che dovessero entrare in vigore.
2. Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione, si richiamano le disposizioni del codice della navigazione e le norme contenute nel Regolamento di amministrazione e contabilità dell'E.N.A.C..

ARTICOLO 20 - EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione stipulata a conclusione dei procedimenti di



